



**CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI**

**REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI GESTIONE
DEGLI ADEMPIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA. (DECRETO LEGISLATIVO N.
14/2019)**

Approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 31 luglio 2023



Procedura di gestione degli adempimenti camerali in materia di composizione negoziata della crisi e dell'insolvenza. (Decreto legislativo n. 14/2019)

Premessa

La composizione negoziata della crisi è la procedura che gli imprenditori commerciali e agricoli hanno a disposizione per affrontare tempestivamente ed efficacemente condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rendendo possibile l'emersione anticipata della crisi e soprattutto la gestione della medesima, a prescindere dalle dimensioni dell'attività.

Si tratta di un procedimento con oneri a carico dell'imprenditore di natura stragiudiziale e non concorsuale, volontario, riservato, con caratteristiche di premialità e con norme incentivanti la sua presentazione, caratterizzato dalla presenza di un esperto indipendente e facilitatore.

Il presente documento illustra la procedura di gestione degli adempimenti di competenza della Camera di commercio di Sassari, relativamente alle imprese iscritte presso il registro delle imprese tenuto dalla medesima.

§ 1

Riferimenti essenziali

Si richiamano di seguito alcune definizioni essenziali, utili ad una più agevole acquisizione del presente documento.

- “decreto”: Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
- “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- “Istanza di nomina dell'esperto”: l'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al Segretario Generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
- “Piattaforma telematica”: piattaforma nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sulla piattaforma sono disponibili:
 - una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,
 - un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

Procedura di gestione degli adempimenti camerali in materia di composizione negoziata della crisi e dell'insolvenza. (Decreto legislativo n. 14/2019)

e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. (art. 13 comma 1 e 2 del decreto).

- “Elenco degli esperti”: presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è predisposto un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro, altri soggetti esperti, in possesso dei requisiti previsti dal decreto (art. 13 comma 3).
- “Commissione”: commissione costituita presso la camera di commercio di Cagliari; la commissione nomina l'esperto (salvo il caso delle imprese minori).
- “Esperto”: nominato fra i soggetti inseriti nell'elenco, dalla commissione o, per le imprese minori, dal Segretario generale della Camera di commercio ove ha sede l'impresa; l'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi o insolvenza; è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa.
- “Misure premiali”: sono le misure applicate all'impresa nei cui confronti è stata attivata la procedura di composizione negoziata (art. 25 bis del decreto).
- “Misure protettive”: l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
- “Impresa minore”: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
 - attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro trecentomila, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di nomina dell'esperto o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore;
 - ricavi, non superiori ad euro duecentomila annui nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di nomina dell'esperto o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
 - debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila.



Procedura di gestione degli adempimenti camerali in materia di composizione negoziata della crisi e dell'insolvenza. (Decreto legislativo n. 14/2019)

§ 2

Presentazione e gestione dell'istanza di nomina dell'esperto

- I. Il Segretario Generale, ricevuta tramite la piattaforma l'istanza di nomina dell'esperto (il sistema genera un avviso che arriva sulla pec istituzionale cciaa@ss.legalmail.camcom.it indicando che in piattaforma è presente una domanda di competenza del Segretario Generale) verifica la completezza formale della domanda e dei suoi allegati e la sua corrispondenza a quanto previsto dalla normativa, compreso l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, da effettuarsi al momento della presentazione dell'istanza.
- II. Conclusa positivamente l'istruttoria, entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione, il Segretario generale trasmette l'istanza alla Commissione.
- III. Nel caso in cui l'istanza e/o uno dei suoi allegati non dovesse essere corretto e/o completo e/o aggiornato – impregiudicata ogni successiva valutazione di merito di esclusiva competenza dell'esperto - il Segretario Generale sospende il prosieguo dell'istanza, invitando contestualmente l'imprenditore a regolarizzare la medesima entro trenta giorni solari. Tale richiesta interrompe i termini della procedura. In tali casi, il termine di due giorni lavorativi a disposizione del Segretario Generale per la trasmissione dell'istanza alla commissione decorre dall'avvenuta integrazione e dal perfezionamento dell'istanza.
- IV. In caso di mancata integrazione, l'istanza si intende priva di effetti e inidonea a determinare l'ulteriore corso della procedura senza pregiudizio per l'imprenditore, che potrà ripresentarla.
- V. Valgono i limiti alla presentazione dell'istanza individuati dall'art. 25 quinquies del decreto.
- VI. Per la nomina dell'esperto nel caso di imprese minori si applicano e disposizioni di cui al successivo paragrafo 6.

§ 3

Misure protettive e sospensione di obblighi e di cause discioglimento

- I. Il Segretario Generale, ricevuta l'istanza di applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 18 del decreto da parte dell'imprenditore procede a chiederne l'iscrizione al Registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto.

Il Segretario Generale, verificato che l'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successiva, ha dichiarato di avvalersi degli effetti di cui all'articolo 20 del decreto sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, procede a chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese della istanza o dichiarazione; gli effetti di cui all'art. 20 decorrono dalla predetta iscrizione.

- II. Delle avvenute iscrizioni al Registro delle imprese viene data comunicazione all'imprenditore attraverso la piattaforma e/o tramite posta elettronica certificata.



Procedura di gestione degli adempimenti camerali in materia di composizione negoziata della crisi e dell'insolvenza. (Decreto legislativo n. 14/2019)

§ 4

Nomina dell'esperto

- I. La commissione, entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza comunicata attraverso la piattaforma dal Segretario Generale, nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.
- II. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione.
- III. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) del decreto l'imprenditore beneficia delle misure premiali.
- IV. Per la nomina dell'esperto nel caso di imprese minori si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 5.

§ 5

Nomina dell'esperto per le imprese minori

- I. Qualora l'istanza di nomina dell'esperto sia presentata da un'impresa minore, il Segretario Generale verifica la completezza formale della domanda e dei suoi allegati e la sua corrispondenza a quanto previsto dalla normativa, nonché l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, da effettuarsi al momento della presentazione dell'istanza.
- II. In caso di incompletezza dell'istanza o della documentazione si applica quanto previsto al paragrafo 2, con richiesta di integrazione entro trenta giorni e sospensione della domanda.
- III. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta non risultino verificati i requisiti di impresa minore il Segretario Generale ne dà comunicazione all'impresa affinché rettifichi in piattaforma l'istanza, per consentirne l'invio alla commissione.
- IV. Il Segretario Generale provvede alla nomina dell'esperto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza o, se incompleta, dal completamento dell'istanza, all'interno dell'elenco.
- V. Il Segretario Generale, ricevute dalle parti le eventuali osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, tassativamente entro tre giorni dalla convocazione, oppure sul suo operato, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno, provvede alla sostituzione dell'esperto entro i successivi cinque giorni lavorativi.



Procedura di gestione degli adempimenti camerali in materia di composizione negoziata della crisi e dell'insolvenza. (Decreto legislativo n. 14/2019)

§ 6

Sostituzione dell'esperto

- I. Il Segretario Generale, ricevute le osservazioni sull'indipendenza dell'esperto dalle parti ai sensi dell'art. 17 comma 6 del decreto entro tre giorni dalla convocazione da parte dell'esperto, provvede immediatamente a trasmettere le osservazioni con una sua nota alla commissione affinché questa, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, provveda, se lo ritiene opportuno, alla sua eventuale sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi.
- II. Allo stesso modo, il Segretario Generale procede se l'imprenditore e le parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.
- III. Qualora si tratti di imprese minori, provvede il Segretario Generale in luogo della commissione come indicato al § 6, punto V.

§ 7

Pubblicazione del conferimento dell'incarico all'esperto

- I. Il Segretario Generale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, ricevuta dalla piattaforma la comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico all'esperto, provvede senza indugio a pubblicare in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'incarico conferito all'esperto e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato.
- II. La pubblicazione avviene a norma dell'articolo 13 comma 8 del decreto, omettendo ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

§ 8

Archiviazione dell'istanza

- I. Il Segretario Generale, ricevuta dall'esperto la richiesta di archiviazione della procedura di cui all'art. 17 comma 8 del decreto adotta il provvedimento di archiviazione comunicandolo al rappresentante dell'impresa e inserendolo nella piattaforma.
- II. Il Segretario Generale, nel caso di archiviazione dell'istanza, procede a chiedere la cancellazione dell'eventuale istanza di misure protettive al Registro delle imprese e dell'eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi di cui all'art. 20 del decreto.

§ 9

Compenso dell'esperto

- I. In assenza di accordo tra le parti, il compenso dell'esperto è quantificato dalla commissione, secondo i parametri di cui all'articolo 25 ter del decreto, salvo quanto previsto dal comma che segue.
- II. Per le imprese minori, il compenso dell'esperto è quantificato dal Segretario Generale che lo ha nominato, secondo i parametri di cui all'art. 25 ter del decreto.
- III. Il compenso è quantificato in € 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti

Procedura di gestione degli adempimenti camerali in materia di composizione negoziata della crisi e dell'insolvenza. (Decreto legislativo n. 14/2019)

all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro (art. 25 ter comma 8 del decreto).

§ 10

Procedure di emergenza

- I. Il Segretario Generale assicura il presidio della casella di posta elettronica istituzionale: cciaa@ss.legalmail.camcom.it, laddove l'imprenditore dovesse avvalersi della procedura di emergenza prevista nella sezione V dell'Allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021.
- II. In base a quella sezione, infatti, "nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa".
- III. La mancata funzionalità e/o disponibilità della piattaforma sarà fatta risultare da apposito avviso reso disponibile sul sito della piattaforma dalla Camere di Commercio e/o di Unioncamere.

§ 11

Disposizioni finali

- I. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice della crisi.
- II. Le comunicazioni delle procedure disciplinate dal presente documento sono effettuate con modalità telematiche all'interno della piattaforma e/o al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsi.